

*Tribunale Civile di Potenza**Sezione Lavoro e Previdenza*

N. 1688/16 R.G.

**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA****SEZIONE LAVORO**

ORDINANZA DI RIGETTO**DELL'ISTANZA DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA**

- art. 700 cod. proc. civ. -

*

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Letti gli atti e scioglimento della riserva;
- **Letto il ricorso di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.**, proposto da Avigliano Anna contro MIUR + 2;
- Letta la memoria difensiva depositata dal resistente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Esaminati i documenti allegati dalle parti;
- Sentite le parti all'udienza in data 24.08.2016;
- **Ritenuto, comunque, che nel caso di specie non ricorrono**, ad avviso del giudicante, **i presupposti per l'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. invocato dalla parte ricorrente.**

Invero, messa da parte ogni valutazione attinente al *fumus boni juris* della pretesa azionata, va evidenziato che, nel caso di specie, non ricorre sicuramente il secondo presupposto necessario per la concessione dell'invocata cautela, cioè il *periculum in mora*, inteso quale fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto azionato in giudizio in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile: infatti, come è noto il suddetto articolo espressamente stabilisce che "*chi ha fondato motivo di temere che*

durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere.....al giudice i provvedimenti d'urgenza.....".

Ordunque, la ricorrente Avigliano Anna, come si evince dal contenuto del proposto ricorso (cfr. pagg. 7 e 13), indica, come elementi atti ad integrare il suddetto requisito, l'allontanamento dal suo nucleo familiare, lasciando in Vaglio di Basilicata il marito e la figlia, nonché il pregiudizio economico derivante dalle cospicue spese da sostenere nella sede di assegnazione (Lucca).

Tali circostanze, ad avviso del giudicante, non sono idonee ad integrare il requisito del *periculum in mora*, che (come è noto) è qualificato, cioè caratterizzato dall'imminenza e dalla irreparabilità, in quanto trattasi di circostanze generiche e non specificamente comprovate dalla ricorrente e, comunque, non idonee ad incidere, in maniera sostanziale e definitiva, sul **diritto azionato dalla ricorrente in via ordinaria nel presente giudizio**, cioè l'asserito diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune (classe di concorso A346-Lingua e civiltà straniera inglese nelle scuole superiori di secondo grado) nell'ambito del Piano Straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, previsto dalla legge 13.07.2015, n. 107 (art. 1, comma 95 e ss.), anche previo riconoscimento del servizio già prestato a tempo determinato sul sostegno per sei anni, dal 2004 al 2011 (cd. pre-ruolo, non riconosciuto dall'Amministrazione competente in forza dei DD.MM. n. 356/14 e n. 470/15) al fine di superare il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, il quale costituisce, poi, ostacolo alla partecipazione della ricorrente al Piano di mobilità straordinaria avviato dal Ministero competente ex art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con ordinanza ministeriale n. 241 in data 8.04.2016.

In ogni caso, le prospettazioni della ricorrente appaiono generiche e,

comunque, prive della necessaria specificità e concretezza, mancando elementi dettagliati e concreti, nonché documenti, atti a comprovare i pregiudizi gravi ed irreparabili sulla sfera personale o patrimoniale derivanti dall'immissione in ruolo, per effetto della legge n. 107/15, fase B, nell'anno scolastico 2015/2016, con provincia di destinazione LU, sulla classe di concorso AD00 (sostegno), pur avendo dato precedenza, all'atto della domanda, al posto comune, cioè alla classe di concorso A346 (Lingua e civiltà straniera inglese nelle scuole superiori di secondo grado). In particolare, quanto alla documentazione allegata, la ricorrente si è limitata a produrre una dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare, senza allegare alcuna documentazione attestante l'eventuale attività svolta dai familiari e il reddito da essi percepito, le spese familiari (mutui, spese per l'istruzione universitaria della figlia, ecc.) e le spese da sostenere per vitto, alloggio e viaggio nella sede di destinazione, nonché senza allegare alcuna documentazione attestante eventuali patologie degli stessi o della stessa ricorrente ovvero attestante la compromissione dell'equilibrio psico-fisico della stessa a causa dell'assegnazione della nuova sede e tali da rendere effettivamente difficoltoso ovvero impedire l'allontanamento dal luogo di residenza: peraltro, dalla lettura della dichiarazione sostitutiva si evince che la ricorrente ha una sola figlia, nata nell'anno 1991, cioè di età tale da non impedire certamente alla madre di allontanarsi in altro comune, pur distante, per ragioni di lavoro.

Insomma, ad avviso del giudicante, il pregiudizio imminente ed irreparabile deve essere allegato e adeguatamente provato dalla parte ricorrente che invoca la cautela d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., non potendo desumersi dall'astratta potenzialità di un comportamento lesivo: peraltro, è indubbio che la circostanza di svolgere l'attività lavorativa in un luogo diverso da quello di residenza costituisce un indiscutibile disagio per il lavoratore sia in termini economici sia in termini di

*Tribunale Civile di Potenza**Sezione Lavoro e Previdenza*

organizzazione del *menage* familiare, ma non può costituire *tout court* il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. e in cui si sostanzia il requisito del *periculum in mora* qualificato, trattandosi di normali situazioni esistenziali, tipiche ed afferenti ad ogni lavoratore stabilmente impiegato;

- Ritenuto che l'insussistenza del presupposto del *periculum in mora* esclude la necessità di ogni valutazione in merito alla sussistenza del presupposto del *fumus boni juris* circa la fondatezza del diritto azionato in giudizio dalla ricorrente;

- **Ritenuto**, in ultimo, **quanto alle spese del presente procedimento**, che le stesse vanno integralmente compensate fra le parti costituite in giudizio, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia fra i vari Tribunali e, nel corso del tempo, presso lo stesso Tribunale di Potenza;

e che, nel contempo, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del giudizio in riferimento ai resistenti non costituiti in giudizio;

P.Q.M.

- Letti ed applicati gli artt. 700 e 669 bis e ss. cod. proc. civ.;

RIGETTA

l'istanza cautelare d'urgenza formulata da Avigliano Anna nei confronti dei resistenti MIUR + 2;

DICHIARA

interamente compensate le spese di lite fra le parti costituite in giudizio e non luogo a provvedere sulle spese in riferimento alle parti non costituite;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Potenza in data 3/13.09.2016.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Luigi Barrella